



Il contratto di inserimento

Questo tipo di contratto *sostituisce*, alla luce della cosiddetta riforma Biagi, *il contratto di formazione lavoro*.

Di fatto, viene abbandonata la peculiarità fondamentale di contratto a contenuto formativo (a questa esigenza dovrebbe rispondere il nuovo contratto di apprendistato); il contratto di inserimento lavorativo dovrebbe *tendere all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro*, mediante un progetto individuale di adattamento del soggetto a un determinato contesto lavorativo.

Quando è possibile applicarlo

Il contratto di inserimento ha la sua possibile applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti espressamente indicati dalla legge.

Le categorie interessate sono le seguenti:

- Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Disoccupati di lunga durata che abbiano un'età compresa tra i 29 anni e i 32 anni (per disoccupato di lunga durata si intende colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi)
- Lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro
- Lavoratori che non abbiano lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa
- Donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
- Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico

I datori di lavoro possono stipulare contratti di inserimento a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione (limite non rilevante se nel periodo indicato è scaduto un solo contratto di inserimento).

Durata del contratto

Questa tipologia contrattuale ha una *durata non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi*, elevabile a *36 mesi* per persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Il contratto di inserimento *non è rinnovabile*, sono solo possibili proroghe che non alterino il limite massimo di durata (18 o 36 mesi).

La forma del contratto

Il contratto deve avere *forma scritta* (in caso contrario si potrà richiedere l'instaurazione di un contratto a tempo indeterminato) e deve avere specificatamente indicato il *progetto individuale di inserimento*. La finalità del progetto individuale è quella di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.

Il contratto di inserimento, in quanto *lavoro a tempo determinato*, è soggetto alle direttive in materia di rapporti di lavoro a termine (decreto legislativo 368/01).

Questo contratto conserva parte degli incentivi alle aziende previsti per il contratto di formazione e lavoro; oltre ad alcune forme di agevolazione e di sgravi fiscali, è prevista la possibilità di inquadramento del lavoratore assunto a inserimento, fino a due *livelli inferiori rispetto alla categoria spettante*.